

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

ATTO DI CITAZIONE

Per il Sig. _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, residente in _____

ed il **CODACONS** - Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Giuseppe Ursini, con sede in Roma a Viale Mazzini n. 73, (C.F. 97102780588), entrambi elettivamente domiciliati in Viale G. Mazzini, 73 presso l'Ufficio Legale Nazionale Codacons, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dal Prof. Avv. Carlo Rienzi e dall'Avv. Gianluca Di Ascenzo, giusta procura speciale a margine del presente atto. Ai sensi dell'art. 136 c.p.c., si dichiara che le comunicazioni potranno essere effettuate al numero di telefax 06.3701709 ed all'indirizzo di posta elettronica ulncod@tiscali.it.

PREMESSO

- 1) Che il Sig....., titolare dell'abbonamento RAI n. (v.doc.....), sin dall'anno 2005 seguiva abitualmente la trasmissione "Affari tuoi", prodotta dalla Endemol Italia, in onda su RAI UNO, continuando ad assistere a detta trasmissione nelle edizioni successive del 2006 e 2007.
- 2) Che, con l'andare del tempo, il Sig.... notava che nello svolgimento del gioco i premi di maggiore consistenza economica con grande frequenza "rimanevano" in gara – ossia nella possibilità di vincita da parte del concorrente – sino alla fase finale del gioco, inducendo il pubblico degli ascoltatori, tra cui appunto l'esponente, a seguire con maggiore interesse la trasmissione.
- 3) Che a seguito delle numerose segnalazioni e denunce di irregolarità, nonché di alcuni servizi trasmessi dalla trasmissione "Striscia la notizia" (v.doc.....), il Codacons sollevava dubbi circa la regolarità del gioco dei pacchi, presentando ricorsi al TAR del Lazio e al Consiglio di Stato.
- 4) Che con provvedimento del 18-11-08 (v.doc.....) il Ministero dello Sviluppo Economico disponeva che "la manifestazione a premio denominata 'Affari tuoi', promossa dalla RAI spa [...] è da considerarsi vietata ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. E del D.P.R. 26-10-2001 n.430, in quanto ha avuto svolgimento senza che la società promotrice abbia mai adempiuto alle disposizioni recate nel medesimo D.P.R. 430/2001".
- 5) Che nonostante tale provvedimento, la RAI continua tuttora la messa in onda

Noi sottoscritti _____ ed Avv. Giuseppe Ursini nella qualità di Presidente e leg. rapp.te del Codacons, deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, anche in sede di esecuzione, il Prof. Avv. Carlo Rienzi e l'Avvocato Gianluca Di Ascenzo, congiuntamente e disgiuntamente, conferendo loro tutti i poteri e le facoltà di legge, conciliare, incassare somme, quietanzare e transigere, formulare nuove domande, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, intervenire in altri procedimenti di cognizione e di esecuzione, designare e delegare altri difensori, chiamare terzi in causa ed eleggere domicilio presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, Viale G. Mazzini, 73.

Avv. Giuseppe Ursini n.q.

E' vera la firma

Avv. Gianluca Di Ascenzo

Avv. Paola Carloni

della trasmissione televisiva con le medesime modalità e senza i prescritti controlli delle Autorità di vigilanza.

* * * * *

Ciò brevemente premesso, la condotta tenuta dalle convenuta ENDEMOL ITALIA si appalesa illegittima e lesiva dei diritti fondamentali dei consumatori, nonché della buona fede dei telespettatori Rai, e segnatamente del Sig....., in quanto manifestamente *contra legem*.

Condotta illegittima della ENDEMOL ITALIA

Il Ministero dello sviluppo economico, con provvedimento del 18-11-08, ha decretato l'illegittimità della manifestazione a premio denominata "Affari tuoi" (v. doc.).

All'esito del ricorso proposto dal CODACONS innanzi al TAR e successivamente al Consiglio di Stato, quest'ultima Autorità qualificava il gioco televisivo di "Affari tuoi" come *manifestazione a premio* – la cui disciplina è dettata dal D.P.R. 430/2001 (v. doc.) - e non di intrattenimento¹.

1 Con sentenza n. 3708/2008 del 28.07.2008 (R.G. 1113/2007), la sez. VI del Consiglio di Stato accoglieva il ricorso in appello proposto dal Codacons per l'annullamento della sentenza del TAR Lazio n. 13260 del 14.12.2005, nella parte in cui il provvedimento impugnato aveva escluso la trasmissione televisiva "Affari Tuoi" dalla sfera di applicazione del DPR n. 430/2001 (Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle revisioni a premio) e pertanto dal controllo del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero per lo Sviluppo Economico), volto a garantire la correttezza e la trasparenza delle regole del gioco (cfr. doc. 1).

Invero, il TAR Lazio, rigettando il ricorso proposto dal Codacons avverso la nota prot. 000881 del 14.01.2005, con cui il Ministero delle Attività Produttive aveva respinto la richiesta di parte attrice di intervento e di controllo sui criteri di selezione dei partecipanti alla trasmissione, ai sensi dell'art. 12 di cui al DPR cit., aveva aderito alla erronea interpretazione ministeriale secondo cui le previsioni normative di cui all'art. 1, comma 1, art. 6 comma 1 lett. b) e art. 12 di predetta legge non erano applicabili al caso di specie, in quanto le operazioni a premio realizzati nella trasmissione televisiva "Affari Tuoi" non avrebbero perseguito alcuno scopo pubblicitario (art. 1 comma 1), e comunque sarebbero state destinate agli spettatori presenti (art. 6 comma 1 Lett. b).

1.2. Il provvedimento del Consiglio di Stato, ribaltando le conclusioni del Giudice di prime cure, e annullando la nota ministeriale, ha sottolineato l'esigenza di sottoporre a controllo, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, la trasmissione "Affari Tuoi", "con riguardo alla concreta individuazione ed al chiarimento dei criteri di selezione preventiva dei giocatori".

1.3. Invero, la trasmissione "Affari Tuoi"¹, in onda ogni giorno sull'emittente pubblica Rai 1 in una fascia oraria di notevole indice di ascolto (20,00-21,00), era stata già da tempo oggetto di numerose segnalazioni – a causa delle non chiare modalità di selezione dei concorrenti e di svolgimento del gioco a premi – da parte della scrivente associazione e di un ben noto tg di satira "Striscia la Notizia", laddove le stesse, nell'intento di tutelare il diritto di milioni di consumatori ed utenti, nelle vesti di telespettatori, alla corretta informazione, alla trasparenza del meccanismo di gioco e alla parità del diritto di accesso, avevano effettuato una serie di ricerche che avevano evidenziato diverse "anomalie" nelle operazioni di gioco (si vedano ad es. le puntate di "Striscia La Notizia" del 23.01. 2008, del 24.01.2008 e del 6.02.2008, relative alle denunce di irregolarità del programma "Affari Tuoi" e che si offrono in comunicazione).

1.4. In particolare, come ha messo in luce la stessa sentenza del Consiglio di Stato, i potenziali beneficiari dei premi sono preventivamente selezionati mediante operazioni equivalenti ad un "casting", affidato ad una società esterna alla Rai S.p.a., ossia la Endemol Italia (azienda di produzione di contenuti televisivi di recente acquisita per il 75% dalla società Mediaset, concorrente delle emittenti pubbliche televisive) che, in momento antecedente al programma,

L'art. 2 del D.P.R. 430 del 26-10-01 prevede che l'attribuzione dei premi offerti ai partecipanti o ai terzi dipende *“dalla sorte, sia che l'estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende comunque dalla sorte”*.

La casualità del gioco deve essere garantita sia sul piano della sostanza che sul piano dell'apparenza, poiché è onere dei responsabili del programma scongiurare provvedimenti tenuti in trasmissione dal pubblico e dai concorrenti, idonei a ledere l'immagine di serietà e regolarità del gioco.

Il gioco di “Affari tuoi”, dunque, è carente del requisito dell'alea, previsto ex lege per i concorsi a premio: non si svolge con le necessarie garanzie previste dal D.P.R. 430/2001 e non è mai stato sottoposto al controllo del Ministero dello sviluppo economico.

La procedura e i criteri di selezione dei concorrenti, inoltre, non sono trasparenti: numerosi, infatti, sono stati i casi – segnalati anche dalla trasmissione *“Striscia la notizia”* (v. doc.) – di *“strane”* parentele e *“collegamenti”* dei concorrenti con lo staff del programma televisivo.

Il provvedimento del Ministero dello Sviluppo economico ha, a tale proposito, evidenziato che *“la scelta del pubblico da ammettere in tale ciclo di trasmissioni non è casuale, ma risponde a criteri funzionali allo spettacolo e all'ascolto, in base a determinate caratteristiche delle persone candidate a formare la platea [...] tale scelta, cd. casting, viene operato dalla società produttrice del programma fuori dallo studio ed in momenti anteriori alla trasmissione”* (v. doc.).

Sotto tale profilo appare evidente la concorrente responsabilità della Endemol Italia, società produttrice del programma *“Affari tuoi”*, che ha posto in essere un comportamento negligente ed illegittimo, ingannando la buona fede dei telespettatori e non provvedendo a richiedere le necessarie autorizzazioni per la trasmissione.

Il DPR summenzionato vieta lo svolgimento di manifestazioni a premio qualora il congegno non garantisca *“la pubblica fede e la parità di trattamento e di*

quindi nelle proprie sedi non aperte al pubblico ed al di fuori di un pubblico *“osservatorio”*, discrezionalmente e senza un verificabile ed oggettivo criterio di preferenza, sceglie una rosa di 20 concorrenti di cui uno solo, durante la trasmissione, diventerà *“pacchista”*, ossia vero protagonista del gioco a premi, mentre gli altri sono destinati a diventare meri *“spettatori”*.

E' di tutta evidenza che i criteri di selezione, prodromici al gioco che si svolge in trasmissione, non sono resi noti al pubblico, né sono sottoposti ad alcun controllo dell'ente preposto, né obiettivamente verificabili, con conseguente grave violazione dei principi di parità di accesso, di imparzialità e di trasparenza che devono informare l'organizzazione del gioco stesso in una emittente pubblica, a prescindere dalle finalità pubblicitarie perseguite dalla stessa.

opportunità a tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare l'individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa” (art. 8 c. 1.a, v. doc.).

La presenza occulta di un deus ex machina (il cd. ‘infame’), a conoscenza del contenuto dei pacchi e pertanto in posizione di supremazia nei confronti dei concorrenti e in grado di influenzarne il comportamento, rende di fatto l'andamento del gioco poco trasparente.

Si rileva, ad abundantiam, che la condotta posta in essere dalla ENDEMOL Italia non è conforme ai principi etici del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il Contratto nazionale di servizio attualmente vigente (2007-2009, v. estratto, doc.) prevede all'art. 2.3 che l'offerta debba essere *“realizzata nel pieno rispetto delle norme vigenti anche del Codice etico e di una programmazione di qualità, rispettosa dell'identità valoriale e ideale del nostro paese, della sensibilità dei telespettatori e della tutela dei minori”*.

Affari tuoi e Missione del servizio pubblico radiotelevisivo²

“La missione del servizio pubblico generale radiotelevisivo trova fondamento nei principi posti dalla Costituzione italiana e dall'Unione europea con la Direttiva TV senza frontiere del 1989 e successive modifiche, il IX Protocollo sulla televisione pubblica allegato al Trattato di Amsterdam del 1993 e la successiva Comunicazione interpretativa della Commissione delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001 relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione. Tale missione è disciplinata dalla normativa nazionale legislativa e regolamentare in conformità ai predetti principi. In particolare gli obblighi di servizio pubblico risultano definiti per il triennio 2007-2009 dall'insieme di tali fonti, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, e dal Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (di seguito denominato “Testo Unico”) e dal presente Contratto, in coerenza con le Linee guida emanate d'intesa con il Ministero dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera 540/06/CONS. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 2006.”

L'esito dei giudizi promossi dinanzi all'Autorità giudiziaria amministrativa sopra citati evidenzia come ENDEMOL Italia, in concorso con la RAI, sia venuta meno ai principi dettati dal nostro ordinamento giuridico in subiecta materia, ingannando la pubblica fede. A ciò si ritiene che debba conseguire la responsabilità per tutti i danni cagionati ai telespettatori che hanno legittimamente confidato nel rispetto di tali regole e che invece hanno scoperto, poi, solo grazie alla denuncia del CODACONS e della trasmissione Striscia la notizia, di essere stati “traditi”.

La condotta della ENDEMOL, infatti, ha determinato un concreto peggioramento della qualità della vita dell'istante, per averlo privato dell'occasione per

2 Contratto di servizio RAI Ministero Comunicazioni 2007/2009, art. 1

esprimere, nel modo più conforme alle proprie peculiari esigenze, la relativa personalità nel mondo esterno, come verrà dimostrato in corso di causa.

E' incontestabile, dunque, che nella presente controversia vi sia stata la violazione dei diritti fondamentali della persona.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha rilevato che la tutela dei diritti della persona trova fondamento nella funzione precettiva e non programmatica dell'art. 2 Cost., con conseguente affermazione della rilevanza costituzionale della persona umana, in tutti i suoi aspetti, in ogni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui codesto risultato si ponga come conseguenza della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità.

Nell'ambito di questa concezione dei diritti della personalità umana, trova tutela da parte dell'ordinamento il diritto all'identità personale, inteso come diritto ad essere se stesso, con l'acquisizione di idee ed esperienze, convinzioni ideologiche che differenziano e al tempo stesso qualificano l'individuo.

Tutto ciò è stato frustrato dalle sopra denunciate ed accertate condotte illecite e pertanto legittima il Sig. _____ ed il CODACONS a richiedere ed ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.

Legittimazione ad agire del Codacons

La tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori italiani ben può essere azionata dal CODACONS.

Il CODACONS, infatti, come noto, è una Associazione senza scopo di lucro, che da oltre trenta anni per statuto persegue la tutela *“con ogni mezzo legittimo, ed in particolare con il ricorso allo strumento giudiziario, dei diritti e degli interessi dei consumatori ed utenti ... nei confronti dei soggetti pubblici e privati produttori e/o erogatori di beni e servizi”* (Statuto CODACONS, art. 3, comma 1).

Il CODACONS, inoltre, è iscritto nell'elenco delle associazioni di consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'art. 137 del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), che ha abrogato la Legge 281/1998 (già ex art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281), e come tale, componente del CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti)³.

3 Il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti è composto da 16 associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e riconosciute secondo i criteri stabiliti dall'art. 137 del Codice del Consumo (decreto legislativo n.206/2005), nonché da un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997. L'elenco delle associazioni, tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico, è aggiornato annualmente sulla base dei requisiti prescritti dalla legge.

Da ciò deriva la legittimazione dell'esponente ad agire ora ai sensi dell'art. 139 del Codice del Consumo, ma già ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a e b della Legge 281/98, **a tutela degli interessi e dei diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti**, elencati, esemplificativamente, dall'art. 2 del citato D. Lgs., che ha sostituito l'art. 1, co. 2 della L. 281/98: *le associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente di a) inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate.*

In conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee e nel trattato sull'Unione europea nonché nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; d) all'educazione al consumo; e) alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi; f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.”

Questo elenco comprende posizioni soggettive atte a comporre lo *status giuridico* del consumatore.

E' oramai accertata dalla giurisprudenza la facoltà, per tutte le associazioni che perseguono, senza fini di lucro, la finalità di assecondare l'attività di tutela delle situazioni giuridiche soggettive, individuate ed elencate in termini non tassativi e comunque estremamente ampi dalla L. n. 281/98 (ora dal Codice del Consumo), di agire ed intervenire nei giudizi in cui sia in discussione il riconoscimento degli

Il Consiglio ha sede presso il Ministero dello Sviluppo Economico ed è presieduto dal Ministro o da un suo delegato. Il CNCU dura in carica tre anni e, attualmente, svolge il proprio mandato in base al DPCM del 12 maggio 2006, così come modificato dal DPCM 28 luglio 2006, e scadrà in data 11 maggio 2009.

stessi.

Risarcibilità del danno non patrimoniale subito dalla persona giuridica

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con la sentenza del 4 giugno 2007 n. 12929 ha affermato la risarcibilità del danno non patrimoniale subito dagli enti dotati di personalità giuridica.

Nella sentenza si legge che il presupposto di tale principio è *"la risarcibilità della lesione dello stesso diritto all'esistenza nell'ordinamento come soggetto (fin quando sussistano le condizioni di legge), del diritto all'identità, del diritto al nome e del diritto all'immagine della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo. Tale risarcibilità va riconosciuta - a prescindere dalla verifica di eventuali danni patrimoniali conseguenti - per la configurabilità di un danno di natura non patrimoniale, rappresentato dalla deminutio di tali diritti che la lesione è di per sé idonea ad arrecare e che rappresenta un danno-conseguenza della lesione"* ...omissis... *"per tali diritti, che rappresentano l'equivalente, in relazione alla persona giuridica o all'ente collettivo, dei diritti della persona fisica aventi fondamento diretto nella Costituzione e precisamente nell'art. 2, si impone il riconoscimento della risarcibilità del danno non patrimoniale in ragione di una espressa previsione della stessa norma costituzionale dell'art. 2, la quale riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, cioè della persona fisica, anche nelle formazioni sociali, alle quali qualsiasi soggetto collettivo meritevole di tutela secondo l'ordinamento, sia esso dotato della personalità giuridica o di una meno formale soggettività è riconducibile. Sarebbe, invero, contraddittorio riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale per lesione di un diritto fondamentale al soggetto persona fisica quando agisce direttamente come tale e non riconoscerla alla formazione sociale ...omissis..... Tali diritti fondamentali, essendo quelli che identificano il soggetto dell'ordinamento o ne individuano la dimensione nel contesto sociale o in specifici contesti sociali, assumendo la stessa funzione nei confronti del soggetto collettivo, cioè identificando od esprimendone quella dimensione, meritano a livello risarcitorio lo stesso trattamento che meritano quando siano riferiti alla persona fisica, perché, se così non fosse, si verificherebbe una manifesta contraddizione con il riferimento della garanzia di tutela delle posizioni fondamentali anche al loro esplicarsi nelle formazioni sociali. Inerendo tali diritti all'individuazione ed alla dimensione sociale della formazione sociale e, quindi, a quello che può dirsi il senso minimo in cui una tale formazione sociale può essere soggetto dell'ordinamento, posto che non si*

può dare soggetto senza che ad esso sia garantita l'esistenza e senza che come tale sia individuabile ed assuma una determinata dimensione nel contesto sociale (espressa dal nome, dall'identità e dall'immagine), è giocoforza considerare la tutelabilità del danno non patrimoniale per la lesione della loro soggettività sub specie di esistenza, individuazione e dimensione sociale quale precetto discendente dalla Costituzione non meno che per le persone fisiche".

Il principio è stato ribadito dalla recente sentenza del 7 gennaio 2008 n. 31 della Corte di Cassazione, la quale ha ribadito che *"anche per le persone giuridiche, il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, in conformità alla giurisprudenza della C.E.D.U. (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo), è da ritenere conseguenza normale della violazione del diritto, di cui all'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, a causa dei patemi d'anima e disagi psicologici che provoca tale lesione alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri, con la conseguenza che il giudice deve ritenere tale danno esistente, salvo circostanze particolari che lo escludano".*

Dottrina e giurisprudenza ritengono che l'art. 2 della Costituzione abbia natura di "clausola aperta" che consente una lettura evolutiva delle norme contenute nel codice civile e nelle leggi speciali: i vari aspetti del diritto all'identità personale non devono essere considerati un *numerus clausus* bensì comprensivi di tutte le voci che vengono identificate e considerate attinenti al valore "personalità".

Sono meritevoli di tutela, dunque, il diritto all'identità personale ed il diritto all'immagine, nella sua più ampia accezione di diritto a veder tutelato il proprio nome, la propria reputazione e la propria credibilità.

Anche l'A.G.A. condivide tale orientamento: la Sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 491 del 12 febbraio 2008 ha affermato che la considerazione che un soggetto ha di sé e la reputazione di cui gode non possono essere considerati appannaggio esclusivo della persona fisica ma devono essere riconosciuti anche alle persone giuridiche.

- La risarcibilità del danno non patrimoniale, inoltre, è stata riconosciuta anche dalla recente sentenza n° 26972/2008 delle SS. UU. della Corte di Cassazione in caso di violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità, preservata dagli artt. 2 e 3 Cost. (si veda poi la sent. n. 25157/2008 della Cassazione).

Giova conclusivamente evidenziare un ulteriore profilo di responsabilità dell'emittente e della società produttrice del programma – ognuno per i rispettivi titoli – in ordine alle conseguenze della loro condotta illegittima.

Dopo anni di inconsapevole e fiduciosa visione la scoperta del divieto ha inciso profondamente sulla sfera psichica del telespettatore, provocando un notevole e persistente turbamento.

Infatti la avvenuta scoperta dell'inganno da parte del Sig _____ è stata di per sé un evento traumatico, in quanto l'aver seguito abitualmente il programma "vietato" ha ingenerato una falsa rappresentazione della realtà, con conseguente creazione di emozioni visive effimere e ingannevoli, cui ha fatto seguito un brusco e amaro "risveglio".

Ciò è tanto più vero in quanto la trasmissione televisiva è congegnata in modo tale da indurre il telespettatore a ritenere veritieri e apparentemente corretti i meccanismi del gioco, attesa anche la presenza "palese" di un notaio in studio.

Tale danno ingiusto si concretizza in una ingiuria alla dignità personale del telespettatore e, più in generale, alla pubblica fede, vista l'attitudine del mezzo televisivo a raggiungere – e, come nel caso in esame, ingannare – un numero potenzialmente elevatissimo di soggetti.

Si configura pertanto una lesione di un diritto di rilevanza costituzionale della persona, sanzionabile "per il fatto in sé della lesione (danno evento) indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare" (v. in tal senso Cass. Civ. n. 7713/00).

L'integrità psichica è un valore costituzionalmente garantito, come tale meritevole di tutela e suscettibile di risarcimento qualora venga lesa *contra ius*, quanto meno in virtù della norma primaria e fondamentale del *neminem laedere*.

Non sembra peraltro possibile ritenere che la ricerca di una maggiore *audience* da parte del servizio pubblico radiotelevisivo possa essere un motivo per comprimere, o peggio sacrificare, un interesse di natura sostanziale.

* * * * *

Tutto ciò premesso e rilevato, il Sig. _____ ed il CODACONS chiedono pertanto all'Ill.mo Giudice di Pace, accertata e dichiarata l'illegittimità della condotta delle convenute RAI ed ENDEMOL ITALIA, di condannarle al risarcimento dei danni morali ed esistenziali, che allo stato si quantificano in € 2.500,00 o, in subordine, secondo l'equo apprezzamento del Giudicante.

Il danno patito dagli istanti consegue automaticamente all'avvenuta violazione della normativa che regola il funzionamento dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché della RAI.

E' pertanto meritevole di tutela la posizione di un telespettatore - nonché delle associazioni rappresentative dei consumatori - nei cui confronti sia stato ripetutamente posto in essere un comportamento contrario alla normativa vigente e alla buona fede dell'utente.

L'illegittimo comportamento dell'emittente protrattosi nel tempo (il gioco viene trasmesso contra legem da anni ed è tuttora in programmazione) ha determinato una consistente ed effettiva lesione dei diritti fondamentali dei telespettatori, che hanno seguito in buona fede la trasmissione nel tempo per poi scoprire solo in un secondo momento la natura illecita e i reali meccanismi del programma televisivo. Per tutto quanto sopra esposto e ritenuto, il Sig..... ed il Codacons, rappresentati e difesi come in epigrafe

CITANO

la RAI Radio Televisione Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 14, e la ENDEMOL ITALIA S.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Roma, Via Monte Zebio 32 a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Roma, nella nota sede di Via Teulada 28/40, Sezione e Giudice designandi, all'udienza che ivi si terrà il giorno _____, ore di rito, con avviso che in caso di mancata costituzione ai sensi dell'art. 319 c.p.c. si procederà in contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi di cui in premessa, previo accertamento della responsabilità di Rai Radio Televisione Italiana S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t. E della ENDEMOL ITALIA S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in ordine ai fatti descritti, dichiarare la responsabilità delle convenute per la violazione delle norme che disciplinano la pubblica fede nelle trasmissioni radiotelevisive, le norme poste a tutela dei diritti fondamentali dei consumatori, i principi fondamentali del Codice del consumo nonché le norme del codice civile in relazione alla responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale e, per l'effetto, condannarle in solido o in via alternativa al risarcimento dei danni ut supra espressi e richiamati, da intendersi qui

integralmente trascritti, subiti e subendi dal Sig. _____ e dal Codacons nella misura pari ad € 2.500,00, oppure in quella che verrà ritenuta equa e di giustizia;

Con riserva di meglio precisare i fatti, articolare mezzi istruttori, anche all'esito della costituzione in giudizio della controparte.

In via istruttoria chiede ammettersi prova testimoniale sui capitoli della premessa dal numero 1) e 2) del presente atto, preceduti dalla locuzione "Vero che", nonché il seguente capitolo: "Vero che il Sig. _____ è rimasto gravemente turbato dalla scoperta dell'illegittimità della trasmissione Affari Tuoi denunciata dal Codacons?", si indicano come testi .

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Si dichiara che il valore della presente atto ai fini del contributo unificato non supera Euro 2.500,00 .

Roma, li

Prof. Avv. Carlo Rienzi

Avv. Gianluca Di Ascenzo